

Incendio boschivo – elemento oggettivo – definizione di fuoco

L'appiccamento del fuoco ad una grande quantità di materiale combustibile in una vasta zona adiacente ad un bosco, in pericolose condizioni ambientali data l'elevata temperatura estiva, con la tendenza alla propagazione della fiamme oltre il fronte della combustione tramite le scintille e lapilli, unitamente alla vicinanza delle fronde degli alberi del bosco senza soluzione di continuità con le piante poste a delimitazione dell'area interessata dalla fiamme, costituiscono concreti e convergenti fattori di causazione dell'incendio. Sussiste, infatti, l'elemento oggettivo dell'art. 423 bis laddove l'accensione del fuoco per diffusività, vastità delle proporzioni, tendenza a progredire e difficoltà di spegnimento è tale da generare un vero e proprio incendio boschivo.

N. 1678/13 Reg. Gen.

N. 1239/14 Reg. Sent.

N. 3620/07 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 8/10/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Davide Toscani, del Foro di Busto Arsizio, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Cinzia Usardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX; - libero -

CONTUMACE

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 423 bis comma 2 c.p., perché, appiccando il fuoco a rami e rifiuti per potersene disfare, cagionava un incendio su di un terreno di sua proprietà.
In Oleggio il 27 luglio 2007.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

previa concessione delle attenuanti generiche, condanna alla pena di mesi otto di reclusione.

L'Avv. D. Toscani per l'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 19.6.2013, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti di XXX in ordine al reato indicato in epigrafe.

Sulla contumacia del prevenuto si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali indicate dalle parti, sono stati escussi - quali testimoni - R.Giuseppe, G. Alessandro, F. Raffaella e M. Gianpietro, nonché sono stati acquisiti, sull'accordo delle parti, i verbali di S.I. rese da Brunella M., Giuseppe Emilio C. e Flavia M..

Indi, previa indicazione degli atti utilizzabili ex art. 511 co. 5° c.p.p. ai fini della decisione, il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, ritiene il Giudice che deve pervenirsi alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli.

Invero, R.Giuseppe ha dichiarato che il 27 luglio 2007, dopo aver visto XXX che si recava nel suo campo incolto costituito da erbacce alte e sterpaglie secche, nel giro di alcuni minuti constatava che stavano divampando le fiamme da tale terreno per cui, essendoci un po' di vento, subito chiamava le FF.OO. per spegnere il fuoco, temendo in particolare, per la sua vicina proprietà posta a circa 70/80 metri di distanza costituita da una cascina contenente fieno, paglia ed altro.

Pur in presenza di molto fumo le fiamme si notavano distintamente, estendendosi per quasi tutta la superficie del terreno dell'imputato.

Successivamente, interveniva la Protezione Civile che spegneva il fuoco con i mezzi antincendio, e cioè una jeep dotata di cisterna d'acqua.

L'agente C.F.S. G. Alessandro ha riferito che il 27.7.2007, a seguito di segnalazione, interveniva per un incendio che si era sviluppato nel terreno di proprietà dell'imputato, interessando una superficie preboschiva di circa mq. 800 come poi anche riscontrato a mezzo rilevazione GPS (cfr., doc. in atti).

Si trattava di un terreno gerbido, su cui era accatastata una balla di fieno, delimitato da un canale irriguo cementato e da un'area boscata (cfr., verbale di accertamenti urgenti e fascicolo fotografico).

Sul canale irriguo vi era una fila di piante di robinie le cui chiome erano adiacenti a quelle degli alberi facenti parte del bosco posto oltre il detto canale (cfr., fotografie n. 4 e 5).

A seguito dei rilievi eseguiti emergeva che, sulla sua proprietà, XXX aveva depositato dei residui vegetali e che sul cumulo più grande di tali rifiuti veniva individuato il punto di innesco dell'incendio, desumibile dalla direzione delle fiamme e dal residuo di ramaglie colà accatastate e non incenerite dal fuoco ovvero contraddistinte da cenere molto più chiara indicativa della presenza di maggiore materiale combustibile (cfr., punto contraddistinto dal n. 1 di cui alle fotografie n. 3 e 4).

L'incendio veniva domato nel giro di poco tempo anche se rimaneva in bonifica per un paio di giorni.

F. Raffaella ha dichiarato che il 26 luglio 2007 vedeva delle fiamme altissime provenienti dal terreno dell'imputato per cui subito si preoccupava della possibile propagazione del fuoco alla sua vicina proprietà aziendale.

Incalzata dal PM, che le ha contestato quanto aveva dichiarato nel corso della indagini preliminari, alla fine la teste ha precisato che effettivamente aveva in quell'occasione visto l'imputato che trasportava più volte con una carriola fogli e rami che derivavano dal taglio di una siepe, diretto verso il suo terreno.

Sicché, dopo aver accesso tali residui, l'imputato continuava ad alimentare il fuoco con altri materiali vegetali per cui, dopo le h. 14,00, la donna vedeva le fiamme molto alte che promanavano dalla proprietà del predetto.

Anche in altre occasioni la teste aveva visto XXX appiccare il fuoco all'erba e alle sterpaglie situate nel suo terreno di talché, viste le fiamme alte, aveva richiesto l'intervento dei VV.FF. e del Corpo Forestale.

M. Giampietro – capo squadra antincendio boschivo – ha riferito che il 27.7.2007, intorno alle h. 15,00, veniva allertato dal C.F.S. per cui con la sua squadra interveniva con un'autocisterna presso la proprietà dell'imputato domando le fiamme che si stavano avvicinando ad una zona boscata.

L'incendio veniva spento attraverso l'utilizzo di naspi in dotazione all'autocarro, nonché installando una pompa che pescava direttamente in un vicino canale irrigo.

Le operazioni si esaurivano verso le h. 17,30/18,00.

Essendo una giornata calda di luglio, secca, l'intervento era decisivo per evitare la propagazione delle fiamme.

Infatti, dal fronte di fiamma, distante circa 10 metri dal canale, gli operanti trovavano degli inneschi di combustione provocati da lapilli a distanza di circa 2 o 3 metri dal fronte in direzione del area boscata.

Sicché, l'incendio si propagava ancor prima dell'avanzata delle fiamme attraverso del lapilli accessi che fuoriuscivano dalla massa in combustione, sopravanzando verso il bosco.

Brunella M., C. Giuseppe Emilio e Flavia M. – rispettivamente figlia, genero e coniuge dell'imputato – dichiaravano al CFS che il giorno 27 luglio 2007 XXX, dopo aver sbrigato durante la mattina alcune commissioni fuori casa, rientrava per pranzare, per poi uscire nuovamente verso le h. 14,30/15,00.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, ritiene il giudice che le prove raccolte conducono ad affermare la penale responsabilità di XXX per l'imputazione ascrittagli.

Invero, va preliminarmente osservato che alcun dubbio può ipotizzarsi sulla sussistenza oggettiva del reato contestato, per come rappresentati gli eventi nei rilievi descrittivi, tecnici e fotografici agli atti, nonché dalle coerenti e logiche narrative fornite dalle persone escusse, che comprovano l'accensione del fuoco che per diffusività, vastità delle proporzioni, tendenza a progredire e difficoltà di spegnimento era tale da generare un vero e proprio incendio boschivo.

Invero, per incendio boschivo si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree (cfr., Cass. pen., sez. I, n. 7332/08).

La fattispecie si configura anche allorché venga ad essere interessato dalle fiamme una estensione di terreno a boscaglia, sterpaglia o macchia mediterranea, atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (cfr., Cass. pen., sez. I, n. 14209/08).

Deve essere valutata la suscettività ad espandersi del fuoco, assumendo grandi proporzioni con tendenza a progredire e difficoltà di spegnimento, tale da comportare pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ambiente.

Il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, ma anche dalle loro dirette conseguenze (calore, fumo, mancanza di ossigeno, eventuale sprigionamento di gas nocivi) che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l'incendio, senza soluzione di continuità (cfr., Cass. pen., sez. IV, 44744/13).

L'incendio si distingue dal semplice appiccamento del fuoco, siccome il primo evento è ravvisabile solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttiva, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone ovvero vaste aree di bosco.

Nel caso di specie, l'appiccamento del fuoco ad una grande quantità di materiale combustibile – ritrovato sul luogo del delitto e riscontrabile anche dal colore delle cenere bruciata – in una vasta zona adiacente ad un bosco, in pericolose condizioni ambientali data l'elevata temperatura (giornata calda e secca di fine luglio), con la tendenza alla propagazione della fiamme oltre il fronte della combustione tramite le scintille e lapilli, unitamente alla vicinanza delle fronde degli alberi del bosco senza soluzione di continuità con la fila di robinie poste a delimitazione dell'area interessata dalla fiamme, costituiscono concreti e convergenti fattori di causazione dell'incendio.

In base agli accertamenti svolti dagli inquirenti (cfr., *amplius*, pure verbali di accertamenti in atti), le fiamme tendevano ad espandersi e a progredire dal punto di innesco, ossia dall'abbruciamento, in due direzioni a causa del vento, avvicinandosi molto al bosco (circa cm. 80 dal canale e dalle fronde degli alberi).

Inoltre, veniva riscontrata dell'erba bruciata in direzione del bosco, a distanza di circa un metro e mezzo dal fronte del fuoco, a causa dei lapilli trasportati dal vento che provocavano la combustione in punti più lontani.

Ancora molto era il materiale combustibile sul luogo delle fiamme, tra cui una balla di fieno posta a circa sette metri dal fronte del fuoco.

In merito alla diffusività delle fiamme deve rilevarsi come, nel caso di specie, fosse stato necessario l'intervento di mezzi idonei a spegnere l'incendio, laddove la durata dell'intervento, pari a non meno di un'ora e mezza pur operandosi in condizioni ambientali libere da intralci o complicazioni logistiche, è indicativa della difficoltà, seppure non estrema, nello spegnere il fuoco.

Del resto, la grande quantità di combustibile vegetale presente sul terreno incendiato determinava, anche a distanza di tre giorni dell'intervento del 27 luglio, due ulteriori piccoli camini sorti per la presenza del vento.

Sicché, a parte l'abbruciamento del materiale (rame, piante, fieno, letame) avvenuto il 27 luglio 2007, non può neppure escludersi che avesse concorso all'incendio quanto acceso nel giorno precedente, allorché XXX veniva visto distintamente dalla vicina accendere sul suo terreno i residui di una siepe per cui divampavano fiamme alte e pericolose.

Tale fuoco potrebbe essere stato valutato come spento dall'imputato, tuttavia rianimandosi il giorno dopo, propagandosi in modo diffuso e incontrollabile a causa della grande quantità di materiale combustibile presente in loco.

In ogni caso, alcun dubbio può sussistere sulla riconducibilità dell'incendio all'imputato il quale veniva visto anche il giorno 27 luglio 2007 recarsi sul terreno di sua proprietà poco prima della propagazione delle fiamme.

La sequenza degli eventi milita in favore del suo diretto coinvolgimento nell'appiccamento del fuoco, rimanendo un'ipotesi del tutto generica e astratta quella del mozzicone acceso gettato via non si sa bene da chi, come e quando, stante il delineato contesto dei luoghi.

Le dichiarazioni a discarico rese dai congiunti stretti non valgono ad inficiare il quadro accusatorio, posto che, al di là dei sospetti soggettivi dovuti alla intima relazione familiare con XXX, si tratta di deposizioni generiche volte solo a provare che l'imputato si trovava a casa al momento del pranzo.

Finito di mangiare, costui usciva di casa per cui, come da constatata e riferita sua abituale prassi "manutentiva", ben avrebbe potuto nuovamente accendere il fuoco nel suo terreno al fine di proseguire le sbrigative opere di pulizia del fondo attraverso tale pratica pericolosa, piuttosto che tagliare e macinare le erbacce e le sterpaglie ivi esistenti.

Sicché, certamente l'imputato agiva in modo incauto, negligente e imprudente, accedendo una grande quantità di vegetali nel suo terreno incolto non controllando il divampare dei focolai e della

fiamme che finivano per causare un incendio che solo grazie al tempestivo intervento di uomini e mezzi dei VV.FF. si riusciva a contenere l'espansione e poi a domare le fiamme, così evitando ulteriori danni e pericoli a persone e/o cose.

Avuto riguardo ai concreti profili oggettivo e soggettivo dell'occorso, per adeguare la pena ai fatti e all'età del prevenuto possono essere concesse le attenuanti generiche.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli in rubrica, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di mesi otto di reclusione cui si perviene dalla pena base di anni uno di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena inflitta.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali precludono la concessione di qualsivoglia beneficio di legge.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis c.p.;

dichiara XXX colpevole del reato ascrittogli, e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Novara, lì 8.10.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone